

DELIBERA N. 596/06/CONS

Ordinanza ingiunzione alla tele2 italia s.p.a. in ordine alla violazione dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 27 settembre 2006;

VISTA la [legge 31 luglio 1997, n. 249](#), "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS, recante il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità", come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, del 19 gennaio 2006;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 1/06/TLC/DIT del 28 febbraio 2006, notificato il 3 aprile 2006, con il quale è stata contestata alla società Tele2 Italia S.p.A. la violazione dell'articolo 98, comma 9, del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver provveduto a comunicare, nel termine e con le modalità prescritte, i dati e le informazioni richieste dall'Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la memoria difensiva pervenuta in Autorità in data 28 aprile 2006 (prot. 19129 del 3 maggio 2006), con la quale la società interessata ha eccepito l'insussistenza della violazione contestata, sottolineando che:

I. La documentazione richiesta è stata inviata al Dipartimento Vigilanza e Controllo con nota del 20 settembre 2005, trasmessa a mezzo fax e tramite raccomandata AR.

II. Tele2 ha ottemperato alla richiesta nei tempi ragionevolmente occorrenti in considerazione del particolare periodo dell'anno in cui la richiesta è pervenuta alla società e dei tempi tecnici necessari a raccogliere copia della documentazione richiesta;

UDITA la Società interessata in data 27 giugno 2006;

VISTA la documentazione trasmessa dalla parte con nota dell'8 settembre 2006, registrata al protocollo dell'Autorità col n. 35813 dell'11 settembre 2006, in riscontro alle richieste istruttorie formulate dalla Direzione tutela dei consumatori con nota recante protocollo n. 32623 dell'11 agosto 2006;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni ed eccezioni addotte dalla Tele2 Italia S.p.A. per le seguenti ragioni:

I. Dall'accertamento dei fatti è risultato che, effettivamente, Tele2 ha trasmesso quanto richiesto con fax inviato il 28 settembre 2005 e registrato al protocollo dell'Autorità il successivo 3 ottobre.

Tuttavia, lo stesso giorno, il Dipartimento Vigilanza e Controllo ha provveduto a trasmettere la propria relazione al Dipartimento Garanzie e Contenzioso, segnalando l'inottemperanza alla richiesta di documenti.

Sebbene nelle premesse dell'atto di contestazione si faccia riferimento alla mancata produzione, da parte di Tele2 S.p.A., dei documenti richiesti, la contestazione formale nei confronti della predetta Società afferisce alla violazione dell'articolo 98, comma 9, "per non aver provveduto a comunicare, nel termine e con le modalità prescritte, i dati e le informazioni richieste dall'Autorità".

Pertanto, anche se la condotta effettiva si concreta nel ritardo nella presentazione dei documenti, e non nella assoluta inottemperanza alla richiesta, essa risulta ugualmente sussumibile nella fattispecie contestata, ovvero nel mancato rispetto dei termini prescritti per la fornitura della documentazione richiesta.

Di conseguenza alcun vizio di legittimità può essere rinvenuto nell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, stante la perfetta coincidenza tra la fattispecie concreta e quella oggetto di contestazione.

II. In merito agli argomenti addotti dalla Società interessata per giustificare il proprio ritardo, si rileva che non è possibile rinvenire alcuna esimente a favore di Tele2 Italia S.p.A., in quanto non vi è prova che detta Società si sia diligentemente adoperata per rispettare i termini della richiesta, né che il ritardo sia stato causato da fattori oggettivi ed estranei alla stessa. L'unica circostanza che risulta documentata, invero, è l'assenza per ferie del dott. XXXX, coordinatore del canale di vendita indiretto, dal 13 al

31 agosto 2005. Tuttavia tale circostanza non può certo valere a giustificare il ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta, per un duplice ordine di ragioni: a) innanzitutto il periodo di ferie è cominciato a soli tre giorni dalla scadenza del termine per ottemperare alla richiesta, e dunque non può certo aver determinato un simile ritardo; b) in secondo luogo, in pendenza di una richiesta di documentazione da parte dell'Autorità la società avrebbe dovuto comunque vigilare, individuando, se del caso un diverso incaricato e quindi la giustificazione addotta mostra invero, un comportamento negligente e non una causa oggettiva di impedimento.

III. Con riferimento, poi, alla propria struttura aziendale, Tele2 ha dichiarato che il contratto oggetto della richiesta era depositato presso l'archivio de L'Aquila e che i contratti acquisiti tramite il canale indiretto vengono archiviati sia in forma di scansione dalla società XXXX, sia successivamente in formato cartaceo dalla società XXXX.. Ne deriva che Tele2 S.p.A. aveva anche un altro canale per reperire copia del contratto in via telematica, e dunque in tempi brevi.

IV. Pertanto l'asserita penuria di personale quale causa di giustificazione, oltre che solo genericamente affermata, risulta anche smentita dalle dichiarazioni della Società medesima, che ha ammesso che il responsabile della gestione della richiesta dell'Autorità si è assentato a partire dal 13 agosto 2005, e dunque quando ormai, per rispettare il termine del 18 agosto successivo, le attività necessarie per il reperimento della documentazione avrebbero dovuto essere già state espletate.

RITENUTO che la Società interessata non ha fornito prova dell'esistenza di cause oggettivamente ostative, che possano far ritenere la stessa esente da colpa con riferimento alla violazione contestata, ai sensi dell'articolo 3 della legge 689/81;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura pari al doppio del minimo edittale, equivalente ad euro 3.000,00 (Euro tremila), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

- a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la società Tele2 Italia S.p.A., seppure con ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine assegnato, ha comunque fornito la documentazione richiesta;
- b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la Tele2 Italia S.p.A. non ha dato dimostrazione di aver posto in essere tutte le attività necessarie per il rispetto dei termini assegnati. Anzi, l'assenza del responsabile di tali attività nella seconda metà del mese di agosto, lungi dall'assurgere a causa di giustificazione, dimostra colpevole negligenza nell'ottemperanza alla richiesta stessa;

- c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società Tele2 Italia S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire il rispetto dei termini assegnati;
- d) con riferimento, infine, alle condizioni economiche dell'agente, va tenuto conto che le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

VISTA la relazione del responsabile del procedimento e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Tele2 Italia S.p.A., con sede legale in Segrate (Milano) alla Via Cassanese n. 210, il pagamento di € 3.000,00 (Euro tremila) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa articolo 98, comma 9, d. l.vo 259/2003, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “1/06/DIT/EMC”.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 27 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per visto di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola